

Ordine degli Psicologi della Calabria
REGOLAMENTO DISCIPLINARE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. Il procedimento disciplinare, la cui funzione è demandata al Consiglio dell'Ordine, è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare nei confronti degli Iscritti all'Albo degli Psicologi della Calabria per le azioni od omissioni che integrino la violazione del Codice Deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione, previsti dall'articolo 26 comma 1 della legge 56/89.

2. Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, dall'art. 13 del Decreto del Ministero della Salute 23 ottobre 2024, n. 172 e dal presente Regolamento.

3. La competenza disciplinare di ciascun Ordine Regionale si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell'inizio del procedimento disciplinare, coincidente con il ricevimento della notizia della presunta violazione da parte del Consiglio territorialmente competente. Successivi trasferimenti non modificano la competenza disciplinare dell'Ordine territoriale competente al momento della segnalazione.

Le segnalazioni e le notizie relative a fatti di possibile rilevanza disciplinare di iscritti ad altri Ordini saranno inoltrati, da parte della Segreteria, al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente.

4. La cancellazione dall'Ordine sospende l'attività istruttoria e il procedimento disciplinare fino ad eventuale nuova iscrizione. La decorrenza dei termini di prescrizione resta sospesa. In caso di iscrizione ad altro Ordine territoriale, l'attività istruttoria e il procedimento disciplinare riprendono presso l'Ordine territoriale originariamente competente. Sono fatti salvi gli atti compiuti prima della sospensione.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto processo.

6. Il presente Regolamento non si applica nei casi in cui il procedimento sia avviato per l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per morosità di cui all'art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, per la cui irrogazione il

Consiglio dell'Ordine provvede direttamente, senza necessità di audizione dell'interessato.

Art. 2

Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare sussiste ove siano accertati comportamenti volontari in violazione dei doveri professionali dello Psicologo ovvero comportamenti anche non riguardanti l'attività professionale, ma che si riflettano sulla reputazione professionale o siano tali da compromettere l'immagine e la dignità della categoria.
2. La responsabilità disciplinare sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. Nella determinazione qualitativa della sanzione da irrogare, il Consiglio dell'Ordine tiene conto degli elementi soggettivi della mancata conoscenza, consapevolezza e ponderazione dei principi deontologici e delle buone prassi che regolano l'esercizio professionale, dell'intenzionalità della condotta e del conseguimento di indebiti vantaggi di carattere patrimoniale o non patrimoniale che esulino dal compenso pattuito.
4. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle circostanze dello stesso e alla presenza di precedenti sanzioni disciplinari.

Art. 3

Prescrizione degli illeciti deontologici

1. L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto. Nel caso di illeciti ad effetti permanenti, la prescrizione decorre dalla cessazione definitiva della condotta illecita. In caso di doloso occultamento, il termine di prescrizione decorre dalla conoscenza o dalla conoscibilità della condotta disciplinarmente rilevante. L'inizio dell'istruttoria preliminare, coincidente con la comunicazione all'Iscritto della notizia di presunto illecito ex art. 6 comma 1 e art. 12 comma 2, interrompe il decorso dei termini di prescrizione.

Art. 4

Comunicazioni

1. Le comunicazioni effettuate all'inizio dell'istruttoria, nel corso del procedimento disciplinare e all'esito dello stesso sono eseguite mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero lettera raccomandata A/R. In caso di irreperibilità del professionista

sottoposto a procedimento disciplinare, le comunicazioni avvengono come specificato nel successivo comma 2.

2. In caso di irreperibilità del destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine in sede di iscrizione e di successive variazioni, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, gli obblighi di pubblicazione delle comunicazioni, avendo effetto di pubblicità legale, sono assolti con la pubblicazione nella sezione Trasparenza/Pubblicità legale del sito web istituzionale dell'Ordine. La pubblicazione avrà una durata di dieci giorni e indicherà il solo nominativo del destinatario e l'ufficio di provenienza dell'atto.

Art. 5

Fascicolo del procedimento disciplinare

1. A conclusione del procedimento, eseguiti gli atti e notifiche di rito, tutta la documentazione relativa al procedimento disciplinare viene conservata, custodita e protetta in un apposito fascicolo informatico (art. 41 D. Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale) presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine, in costanza delle originarie cautele di riservatezza, quanto all'accesso ed alla consultazione e copia degli atti.

Capo II

UFFICIO ISTRUTTORIO DISCIPLINARE

Art. 6

Costituzione e composizione

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo degli Psicologi è promosso dal Consiglio dell'Ordine al quale l'iscritto appartiene, d'ufficio (su segnalazioni pervenute dai cittadini o dagli iscritti all'albo degli psicologi) ovvero su istanza del Procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nell'esercizio della funzione disciplinare, l'Ordine separa la funzione istruttoria da quella giudicante, a garanzia del diritto di difesa e dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare.

3. La funzione istruttoria è affidata ad un apposito Ufficio Istruttorio, nominato e costituito con deliberazione del Consiglio dell'Ordine come previsto dall'art. 13 del Decreto del Ministero della Salute 23 ottobre 2024, n. 172.

4. L'Ufficio Istruttorio è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, di cui uno con funzioni di Coordinatore iscritto alla Sezione A dell'Albo, nominati dal Consiglio territoriale dell'Ordine tra gli iscritti all'Albo territoriale di competenza che non siano componenti del Consiglio stesso, tra cui almeno uno iscritto alla Sezione B dell'Albo.

5. Almeno uno dei componenti è estraneo alla professione ed è in possesso di competenze giuridiche, in qualità di ex magistrato o docente universitario in materia di diritto o avvocato.
6. I compensi da attribuire a ciascun componente dell'Ufficio Istruttorio vengono determinati e corrisposti dal Consiglio dell'Ordine.
7. Per tutte le attività connesse allo svolgimento delle mansioni di segreteria, quali, ad esempio, gestione dei flussi comunicativi, archiviazione e custodia dei dati, attività contabili, l'Ufficio Istruttorio si avvale dei preposti uffici di segreteria del Consiglio dell'Ordine che lo ha nominato.

Art. 7

Attribuzioni dell'Ufficio Istruttorio

1. L'Ufficio Istruttorio compie gli atti preordinati all'instaurazione dell'eventuale procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine consentendo allo stesso Organo di decidere l'archiviazione della segnalazione di presunta violazione deontologica oppure l'apertura della fase dibattimentale del procedimento disciplinare a carico dell'Iscritto.
2. Nel caso di procedimenti che coinvolgono gli Iscritti alla Sezione B, l'istruttoria è sempre affidata all'intero Ufficio Istruttorio; parimenti, il componente dell'Ufficio Istruttorio appartenente alla Sezione B partecipa alla fase istruttoria degli Iscritti alla Sezione A.
3. Nel caso di mancanza di rappresentanti Iscritti alla Sezione B, ovvero in caso di astensione o ricusazione del rappresentante della Sezione B dall'ufficio istruttorio, l'Ufficio opera anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla Sezione A.
4. All'esito dell'istruttoria, l'Ufficio Istruttorio trasmette la documentazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine per i successivi incombeni di cui agli artt. 16 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 8

Convocazione e maggioranze

1. L'Ufficio Istruttorio è convocato dal Coordinatore ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti, fatte salve le ipotesi in cui singoli atti siano specificamente delegati dal Coordinatore a uno o più componenti dell'Ufficio Istruttorio.
2. La richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare è decisa a maggioranza dei presenti, con prevalenza, in caso di parità, del voto del Coordinatore.

Art. 9

Ordine di esame delle notizie di presunta violazione

1. La valutazione delle notizie di presunta violazione disciplinare è trattata generalmente seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle stesse.
2. Il Presidente o il Consiglio possono richiedere all'Ufficio Istruttorio la trattazione prioritaria di alcune segnalazioni per motivi di particolare urgenza.

Art. 10

Verbale delle riunioni dell'Ufficio Istruttorio

1. Di ogni riunione dell'Ufficio Istruttorio viene redatto apposito verbale.
2. Il segretario verbalizzante è designato, di volta in volta, dal Coordinatore dell'Ufficio Istruttorio o, in mancanza, dal componente più anziano che ne fa parte.
3. I verbali di riunione, al pari di ogni altro atto o attività dell'Ufficio Istruttorio, non sono pubblici.

Art. 11

Incompetenza, avvenuta prescrizione, inammissibilità

1. L'Ufficio Istruttorio, fuori del caso di notizia di presunto illecito disciplinare proveniente dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, può rilevare, d'ufficio e con voto unanime dei presenti:

- a) l'incompetenza, qualora i fatti siano stati commessi da un soggetto non Iscritto o da un Iscritto ad altro Ordine territoriale;
- b) l'avvenuta prescrizione quinquennale dalla commissione del presunto illecito;
- c) l'inammissibilità della segnalazione in quanto proveniente da fonte anonima non sufficientemente circostanziata.

2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, qualora il soggetto segnalato sia uno psicologo iscritto all'Albo di altro Ordine, si procede ai sensi dell'art. 1 comma 3 del presente Regolamento.

3. Nei casi di cui al comma 1, lett. b) o c) del presente articolo, l'Ufficio Istruttorio provvede a comunicare al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, al professionista interessato e al segnalante, ove noto, l'intervenuta prescrizione o l'inammissibilità della segnalazione.

Art. 12

Accertamenti preliminari

1. L'Ufficio Istruttorio, una volta acquisita la segnalazione pervenuta dai cittadini, dagli iscritti all'Albo degli Psicologi, dal Procuratore della Repubblica o dal Consiglio dell'Ordine, inizia la sua attività con tutti gli accertamenti sommari atti a verificare la ricorrenza dei presupposti per l'apertura della fase dibattimentale del procedimento disciplinare.
2. L'Ufficio Istruttorio verifica preliminarmente che:
 - a) nella segnalazione o nella notizia sia indicato il/i professionista/i iscritto/i all'Albo di competenza dell'Ordine territoriale;
 - b) i fatti segnalati siano debitamente circostanziati e non siano palesemente infondati;
 - c) la condotta segnalata possa avere rilevanza deontologica;
 - d) i fatti oggetto della segnalazione non siano prescritti per decorrenza del termine.
3. L'Ufficio Istruttorio, fuori del caso di richiesta proveniente dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, può procedere immediatamente all'archiviazione allorquando:
 - a) i fatti palesemente non sussistano, o siano palesemente irrilevanti sotto il profilo disciplinare;
 - b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
 - c) i fatti non siano stati commessi da un iscritto all'Ordine;
 - d) le notizie provengano da fonti anonime e non siano debitamente circostanziate;
 - e) l'illecito disciplinare denunciato sia prescritto.
4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 3 del presente articolo, ed ove l'incolpato sia uno psicologo iscritto nell'albo di altro Ordine, l'Ufficio Istruttorio trasmette gli atti al Consiglio dell'Ordine competente a promuovere l'azione disciplinare.
5. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato, e viene comunicato al professionista interessato e al segnalante nelle modalità previste dall'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 13

Audizione istruttoria e difensori

1. Qualora non ricorrano i presupposti per procedere all'archiviazione immediata, l'Ufficio Istruttorio, individuati i possibili profili di addebito, per il tramite della segreteria del Consiglio dell'Ordine, invia all'Isritto copia integrale della documentazione relativa alla notizia di presunto illecito pervenuta, con l'invito, previsto dall'articolo 13 comma 5 del DM 172/2024, a presentare i propri chiarimenti o osservazioni per iscritto nel termine ordinario di giorni trenta ovvero, negli stessi termini, a fare richiesta di presenziare all'audizione dinanzi l'Ufficio Istruttorio;
2. L'invito di cui al comma precedente, è atto idoneo ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
3. Ove l'Ufficio Istruttorio ritenga di procedere anche all'audizione istruttoria dell'Isritto, la convocazione per l'audizione istruttoria deve essere inviata all'Isritto con i mezzi previsti all'art. 4, almeno venti giorni prima della data prevista per l'audizione stessa.
4. La convocazione deve contenere una sintetica indicazione dei fatti oggetto di accertamento, il nominativo del Responsabile del Procedimento e l'avvertimento che l'Isritto ha facoltà:
 - a) di presentare eventuali memorie funzionali all'audizione, inviandole, via PEC, almeno 5 giorni prima della data prevista per la stessa;
 - b) di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia, iscritto all'Albo degli Psicologi o all'Albo degli Avvocati;
 - c) di non presentarsi all'audizione, ma con avviso che, in caso di mancata comparizione, l'istruttoria proseguirà comunque;
5. In caso di mancata presentazione, se adeguatamente giustificata dall'Isritto, questi deve essere riconvocato in altra data.
6. In caso di irreperibilità, le comunicazioni avvengono con i mezzi previsti all'art. 4 c.2 del presente Regolamento.

Art. 14

Audizione istruttoria

1. Delle audizioni e degli eventuali altri accertamenti istruttori è redatto verbale, sottoscritto dai componenti dell'Ufficio Istruttorio presenti, dalle persone ascoltate e dal difensore, ove presente. Il verbale viene depositato agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare.

2. Ove l'Isritto ne faccia espressa richiesta, ovvero su proposta dell'Ufficio Istruttorio previa acquisizione del consenso dell'iscritto, l'audizione istruttorio può tenersi anche da remoto, tramite piattaforma fornita dal Consiglio dell'Ordine e, in tal caso, la sottoscrizione del relativo verbale può avvenire mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, oppure documentata attraverso l'acquisizione videoregistrata dell'espressa accettazione del contenuto del verbale stesso o tramite altre modalità concordate con l'Ufficio Istruttorio.

3. Le audizioni istruttorie non possono essere video o audio-registrate se non con il consenso di tutti i partecipanti, sia che esse si svolgano in presenza ovvero da remoto.

Art. 15

Decisione e proposta al Consiglio dell'Ordine

1. Terminata la fase istruttorio, l'Ufficio Istruttorio procede alla votazione di cui all'art. 8 comma 2 ed incarica un proprio componente perché, in qualità di estensore, rediga la richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare.

2. Al termine della votazione, il coordinatore o suo delegato, chiude il verbale annotando il risultato della votazione, senza indicazione dei voti espressi dai singoli componenti, la decisione assunta e gli eventuali profili di addebito.

3. La richiesta motivata di archiviazione, redatta a nome dell'Ufficio Istruttorio, deve contenere:

- a) le generalità dell'Isritto;
- b) l'indicazione della fonte della notizia di illecito;
- c) la descrizione sintetica dei motivi della richiesta di archiviazione;
- d) la data;
- e) la sottoscrizione del Coordinatore e del componente estensore.

4. La richiesta motivata di apertura del procedimento disciplinare, redatta a nome dell'Ufficio Istruttorio, deve contenere:

- a) le generalità dell'Isritto;
- b) l'indicazione della fonte della notizia di illecito;
- c) la descrizione sintetica dei comportamenti contestati all'Isritto;
- d) le fonti di prova che sono state acquisite;
- e) le violazioni degli articoli del Codice Deontologico ipotizzate;

f) la data;

g) la sottoscrizione del Coordinatore e del componente estensore.

5. La richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare viene inviata al Presidente del Consiglio dell'Ordine e quindi illustrata dal Coordinatore, ovvero dal componente estensore o da altro componente dell'Ufficio all'uopo delegato, al Consiglio in apposita seduta a cui possono partecipare, ove convocati, anche i consulenti legali dell'Ordine.

Capo III

ATTIVITÀ DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 16

Quorum costitutivo e deliberativo

1. Titolare dell'attività giudicante è il Consiglio dell'Ordine, che inizia il procedimento disciplinare e adotta i provvedimenti disciplinari.

2. Il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare giudicante è composto dai Consiglieri appartenenti alla sezione dell'Albo a cui appartiene l'iscritto assoggettato al procedimento.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e il Presidente vota per ultimo.

5. Nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine abbia un solo componente eletto in rappresentanza della Sezione B dell'albo stesso, esso giudica in composizione monocratica.

6. Nel caso in cui nel Consiglio dell'Ordine non siano presenti eletti in rappresentanza della sezione B dell'Albo, il Consiglio territoriale dell'Ordine viene integrato dal Consigliere iscritto alla sezione B del Consiglio più vicino.

Art. 17

Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare giudicante – Fase preliminare

1. Il Consiglio dell'Ordine, ricevuta dall'Ufficio Istruttorio la richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento, convoca il Consiglio in seduta disciplinare, non aperta al pubblico, ed il Coordinatore dell'Ufficio Istruttorio.

Assicura il rispetto dei principi e delle regole cui è informato il procedimento disciplinare e compie, tra gli altri, tutti gli atti necessari a darvi impulso.

2. Alla seduta, il Coordinatore dell'Ufficio Istruttorio, ovvero il componente estensore o altro componente dell'Ufficio all'uopo delegato, illustra la richiesta motivata di archiviazione o di apertura e può fornire, a richiesta del Presidente o dei Consiglieri, precisazioni in merito, ma non partecipa alla deliberazione del Consiglio su tale richiesta.

3. Il Consiglio dell'Ordine può disporre, con deliberazione motivata, supplementi istruttori, che l'Ufficio svolgerà secondo le proprie procedure, con eventuale ulteriore audizione della persona segnalata e con obbligo di rinnovazione della decisione e della proposta di cui all'articolo 15 del presente regolamento alla luce dei supplementi istruttori effettuati.

Art. 18

Apertura della fase dibattimentale del procedimento disciplinare

1. All'esito degli accertamenti preliminari, il Consiglio, qualora non decida di archiviare, delibera l'apertura della fase dibattimentale del procedimento disciplinare e nomina quale Consigliere Relatore uno dei propri componenti.

2. La delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine apre la fase dibattimentale del procedimento disciplinare deve essere motivata e contenere:

- a) le generalità dell'Incolpato e il suo numero di iscrizione all'Albo professionale;
- b) l'indicazione dei fatti di cui si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle violazioni che si ritiene possano essere state commesse, eventualmente, integrando le contestazioni già mosse all'Interessato dall'Ufficio Istruttorio;
- c) l'invito a presentarsi innanzi al Consiglio dell'Ordine, ovvero a richiedere l'audizione da remoto, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
- d) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione, con l'avvertimento che, qualora l'Incolpato non si presenti, si procederà in sua assenza;
- e) la menzione che l'Incolpato ha facoltà di farsi assistere da un difensore, secondo le regole di cui al precedente art. 13 comma 4, di prendere visione ed estrarre copia degli atti, di presentare memorie, documenti, questioni preliminari e istanze istruttorie entro il termine perentorio di giorni cinque prima della data dell'udienza fissata;
- f) la nomina del Consigliere Relatore e del Responsabile del procedimento.

4. La **delibera di contestazione e convocazione** deve essere trasmessa all'Incolpato nei modi previsti dall'art.4.

Art. 19

Formalità di apertura – Costituzione delle parti

1. Le sedute avanti il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare non sono pubbliche, non possono essere audio-registrate se non previa esplicita autorizzazione dei presenti e sono tenute presso la sede dell'Ordine.

2. Alla seduta disciplinare del Consiglio dell'Ordine possono partecipare, ove convocati, i consulenti legali dell'Ordine ma non possono presenziare i componenti l'Ufficio Istruttorio. Hanno diritto di voto i soli Consiglieri dell'Ordine.

3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine accerta la regolare costituzione dell'Incolpato e dà atto dell'eventuale presenza del difensore.

4. Quando l'Incolpato non è presente ed è provato, ovvero è probabile, che non abbia avuto la comunicazione ovvero effettiva conoscenza della delibera di cui all'art. 17, il Consiglio dell'Ordine dispone la rinnovazione della convocazione.

5. Quando risulta che l'assenza dell'Incolpato, o del suo difensore, dipende da un legittimo impedimento, il Consiglio dell'Ordine delibera il differimento del procedimento e la nuova data di convocazione. La delibera è comunicata all'Incolpato.

6. Quando l'Incolpato non si presenta, e non ricorrono le condizioni previste dai commi 4 e 5, il Consiglio dell'Ordine ne dichiara la contumacia e dispone di procedere in sua assenza.

Art. 20

Fase dibattimentale

1. Verificata l'inesistenza di questioni preliminari avanzate dall'incolpato o dal suo difensore nel termine di cui all'art. 18, comma 2, lettera e), il Presidente dichiara aperto il dibattimento e dà lettura delle contestazioni a carico dell'Incolpato.

2. Nel corso della seduta il Consigliere Relatore espone i fatti oggetto del procedimento, le risultanze dell'istruttoria ed eventuali istanze istruttorie avanzate dall'Incolpato.

3. Il Consiglio procede all'istruttoria, disponendo, se necessario, i mezzi di prova, anche a richiesta di parte, ritenuti rilevanti.

4. Ove, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Consiglio dell'Ordine lo ritenga assolutamente necessario, può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ivi compresa l'escussione di testimoni, ovvero, con deliberazione adeguatamente motivata, un supplemento di istruttoria da parte dell'Ufficio Istruttorio. Nel provvedimento saranno indicati gli approfondimenti ritenuti necessari.

5. Qualora non sia possibile, nella stessa seduta, completare gli adempimenti istruttori necessari, il Consiglio dell'Ordine rinvia il procedimento ad altra seduta.

6. Se nel corso della seduta, il fatto risulta diverso da come descritto nell'atto di incolpazione, ovvero emergono elementi che possono configurare una nuova ipotesi di illecito disciplinare, il Consiglio modifica l'accusa e la comunica all'Incolpato, contestualmente fissando nuova udienza e concedendo nuovi termini a difesa ex art. art. 18, comma 2, lettera e).

Art. 21

Discussione e decisione del Consiglio dell'Ordine

1. Sentite le ragioni esposte dalla difesa, ed esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale.

2. La decisione viene discussa e deliberata in Camera di Consiglio. Il Presidente pone ai voti le diverse possibilità sanzionatorie iniziando dalla più favorevole all'Incolpato (art. 26 comma 1 Legge 56/1989). Possono essere richiamati, per consultazione, i consulenti legali.

3. La motivazione della decisione dovrà essere depositata alla Segreteria dell'Ordine entro il termine ordinario di sessanta giorni e trasmessa nei modi previsti all'art. 4.

Art. 22

Comunicazione della decisione

1. Le decisioni sono comunicate all'Isritto e, qualora il procedimento promosso dall'Ufficio di Procura, al Procuratore della Repubblica competente per territorio, nei modi previsti dall'art. 4, entro venti giorni dall'approvazione del verbale della seduta disciplinare.

2. La decisione del Consiglio deve contenere:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita dell'Isritto;
- b) esposizione dei fatti;
- c) svolgimento del procedimento;
- d) motivazione;

- e) decisione;
- f) data della pronunzia;
- g) avviso che avverso la decisione può essere proposta impugnazione all'Isritto, mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento (art. 18 Legge 56/89).

Art. 23

Verbale del Consiglio in sede disciplinare

1. Il verbale della seduta del Consiglio disciplinare è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Il verbale, così come la seduta di Consiglio in sede disciplinare, non è pubblico.

È redatto in forma riassuntiva e deve contenere:

- a) la data della seduta;
- b) il numero dei componenti del Consiglio presenti;
- c) la menzione della richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare formulata ed illustrata dall'Ufficio Istruttorio;
- d) l'indicazione, se presenti, del Procuratore della Repubblica competente per territorio, dell'Incolpato e del difensore, dell'esponente e delle persone informate dei fatti;
- e) le dichiarazioni rese dai presenti;
- f) i provvedimenti adottati dal Consiglio.

2. Il verbale è considerato chiuso con la decisione del Consiglio dell'Ordine di archiviazione o di irrogazione di una sanzione.

Art. 24

Esecutività ed efficacia dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari diventano esecutivi quando siano decorsi i termini per l'impugnazione, senza che la stessa sia proposta, o quando l'impugnazione sia respinta. Al fine di rendere efficace il provvedimento disciplinare occorre, in ogni caso, che esso sia stato correttamente comunicato all'Isritto nei modi previsti all'art.4.

CAPO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 25

Astensione e ricusazione

1. Il componente il Consiglio dell'Ordine o dell'Ufficio Istruttorio ha il dovere di astenersi dal partecipare al Procedimento nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 51 c.p.c.
2. L'iscritto oggetto della segnalazione può presentare istanza di ricusazione motivata di uno o più componenti l'Ufficio Istruttorio o il Consiglio, chiedendo che si astenga da tutte le attività.
3. Sull'astensione e ricusazione il Consiglio, udito il componente astenutosi o ricusato, decide immediatamente in Camera di Consiglio.

Art. 26

Sospensione del procedimento e rilevanza della sentenza penale

1. Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, in qualsiasi momento può disporre la sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio.
2. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.
3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653 c.p.p.
4. La sentenza penale che dichiara l'intervenuta prescrizione del reato non rileva ai fini del proscioglimento dell'incolpato in sede disciplinare.

Art. 27

Pubblicità delle sanzioni

1. I provvedimenti di sospensione e radiazione, dopo essere divenuti esecutivi, sono pubblicati nella sezione "Trasparenza/Pubblicità legale" del sito dell'Ordine. Nel caso della sospensione la pubblicazione del provvedimento avrà durata pari al periodo della sanzione e sarà altresì annotata all'Albo. Nel caso della radiazione l'annotazione del provvedimento avrà durata di 30 giorni dopodiché il nominativo della persona radiata viene cancellato dall'Albo stesso.

2. I provvedimenti sanzionatori e l'atto di archiviazione sono inseriti nell'apposito archivio dell'Ordine.

Art. 28

Tutela giudiziaria e provvedimenti conseguenti

1. Ai sensi dell'art.26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989, n.56, le deliberazioni del Consiglio possono essere impugnate, con ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso.

2. Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento sanzionatorio motivato.

3. In caso di conferma del provvedimento disciplinare da parte del Tribunale, l'interessato può ricorrere alla Corte d'Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale e, infine, alla Corte di Cassazione.

4. In caso di annullamento del provvedimento disciplinare da parte del Tribunale o della Corte di Appello, con apposita deliberazione il Consiglio dell'Ordine competente, eseguite le valutazioni del caso, decide se limitarsi a prendere atto della sentenza di annullamento, adottando, ove necessario, i provvedimenti conseguenti, ovvero se proporre impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello o ricorso per Cassazione.

Art. 29

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito web dell'Ordine.

2. I procedimenti disciplinari aperti con delibera del Consiglio dell'Ordine adottata prima dell'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari sono disciplinati dalle disposizioni precedenti.